



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Gorni"
Via Allende n. 7 – Tel. 0376-618926 Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)

e-mail: mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it

sito scuola: <http://www.icquistello.edu.it>



Al personale Docente
Al personale ATA
e p.c. Al DSGA
e UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico.

In data 6 agosto 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il [Decreto Legge n. 111](#), "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", che introduce, all'art. 1, disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico, docente e ATA, di possedere ed esibire la **certificazione verde COVID-19 (Green Pass)** che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e **ha validità dal quindicesimo giorno** successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di **guarigione certificata** dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e sarà considerato **assente ingiustificato**. A decorrere dal quinto giorno di assenza **il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro, comminabile a partire dal quinto giorno - anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è inoltre sanzionata in via amministrativa dal Dirigente Scolastico, quale organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni. Alle conseguenze sul

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

MNIC821001 - CIRCOLARI - 0000156 - 17/08/2021 - C.1 - U

rapporto di lavoro si somma, dunque, la **sanzione amministrativa pecuniaria**, per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione, **da 400 a 1000 euro**, comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che rinvia alle *"disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."*

In riferimento alle **certificazioni di esenzione** alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, il Ministero della Salute, con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' ancora previsto che per detti soggetti, in luogo della *"certificazione verde COVID-19"*, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, **in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021**, *"direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale"*.

Si ricorda a tutto il personale scolastico, provvisto della *"certificazione verde COVID-19"* o in possesso della certificazione di esenzione, che resta comunque l'obbligo di mantenere le **usuali misure di prevenzione fino al 31 dicembre 2021**, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

In particolare:

- è fatto obbligo, nei locali e nelle pertinenze scolastiche, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, tuttora in corso di definizione, saranno comunicate le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. Attualmente, salvo ulteriori prescrizioni normative, la verifica è prevista tramite l'app denominata *"Verifica C-19"*, in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità.

Si ricorda, inoltre, che la Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 **senza necessità di prenotazione**, recandosi presso uno dei centri vaccinali del territorio provvisti di tessera sanitaria, di un documento di identità e di apposita autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria "Personale scolastico". Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina dedicata del sito della Regione Lombardia, attraverso il seguente [link](#).

Si confida nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico
 Dott. Andrea D'Aprile